

Il Collegio dei docenti

- vista la normativa vigente in materia di valutazione finale degli studenti e di esame di Stato conclusivo del II ciclo di istruzione;
- visto in particolare il D.Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, specificatamente gli artt. 15 e 26 comma 6;
- ritenuto conseguentemente necessario provvedere alla revisione dei criteri che presiedono all'attribuzione del credito scolastico in sede di scrutinio finale del III, del IV e del V anno di corso;

delibera

la sostituzione integrale del testo del PTOF 2016-2019, pag. 21, paragrafo 10: "Credito scolastico e credito formativo" (<https://www.liceogambara.edu.it/sites/default/files/articoli/2015-2016-2017-2018-piano-triennale-offerta-formativa-2016-2019.pdf>)

e la sostituzione integrale del testo del PTOF 2019-2022, pag 75-76, sez. "L'offerta formativa", cap. 1.6, paragrafo "Criteri per l'attribuzione del credito scolastico" (<https://www.liceogambara.edu.it/sites/default/files/page/2019/L%27OFFERTA%20FORMATIVA.pdf>)

con il seguente:

Nelle classi III, IV e V, in funzione dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio, in sede di scrutinio finale e di integrazione dello scrutinio finale, dopo aver effettuato l'assegnazione dei voti in tutte le discipline e del voto di condotta, il consiglio di classe procede ad attribuire il credito scolastico a ogni studente. Il punteggio, comunicato dopo lo scrutinio nelle forme e nei modi previsti dalle norme vigenti, è assegnato applicando i seguenti criteri comuni:

a) determinazione della fascia di credito sulla base della media dei voti riportati in ciascuna disciplina e nella condotta;

b) assegnazione del punteggio massimo stabilito per la fascia di credito determinata dalla media dei voti, agli studenti la cui media risulti compresa fra quella minima incrementata di 5 (cinque) decimali e quella massima;

c) assegnazione, in prima istanza, del punteggio minimo stabilito per la fascia di credito determinata dalla media dei voti, agli studenti cui siano state attribuite uno o più di una valutazione sufficiente pur non essendo stati conseguiti per intero i traguardi formativi previsti;

d) assegnazione, in prima istanza, del punteggio minimo stabilito per la fascia di credito determinata dalla media dei voti, agli studenti la cui media risulti compresa fra quella minima e quella minima incrementata di 4 (quattro) decimali;

e) possibilità di assegnazione, in seconda istanza, del punteggio massimo stabilito per la fascia di credito determinata dalla media dei voti, agli studenti di cui ai precedenti punti c) e d), a motivo di una valutazione positiva di alcuni o di tutti i seguenti fattori:

- *assiduità della frequenza scolastica,*
- *grado di interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo, inclusi i ruoli di rappresentanza negli organi collegiali,*

- *grado di interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e integrative organizzate o promosse dall'Istituto, incluse quelle di alternanza scuola lavoro,*
- *giudizi formulati in ordine a interesse e profitto dal docente di IRC o dell'attività alternativa a IRC, per gli studenti che se ne avvalgono,*
- *partecipazione documentata a esperienze formative condotte al di fuori della scuola, in contesti di formazione informale e/o non formale, purché significative per tipologia e durata e coerenti con il percorso curricolare seguito dallo studente.*

E' facoltà di ciascun consiglio di classe derogare motivatamente, verbalizzandone i motivi, dall'applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti da b) ad e).

La presente delibera è immediatamente eseguibile ed esercita pienamente i suoi effetti, dunque, a partire dalla sessione di scrutinio prevista nel periodo 5-14 giugno 2019.